

Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - legittimazione del possessore - libretto al portatore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008

Procedura di ammortamento - Opposizione - Legittimazione della banca - Sussistenza - Fondamento.

In tema di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari (nella specie, un certificato di deposito al portatore), legittimata a proporre opposizione al decreto di ammortamento è anche la banca che abbia provveduto al pagamento del titolo, non solo in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n. 948 del 1951, ma anche ai sensi dell'art. 9, secondo comma, ultima parte della medesima legge, non potendo negarsi alla banca la qualifica di detentrica, avuto riguardo ad una possibile reviviscenza del titolo, che esporrebbe la banca, la quale abbia provveduto in buona fede alla sua estinzione, al rischio di dover pagare una seconda volta il medesimo importo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008